

Ente

Comune di Pregasina

1821 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Luoghi

Pregasina

Altre forme del nome

Pregasina (comune)

Archivi prodotti

Comune di Pregasina (ordinamento austriaco), 1821 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Comune di Pregasina, 1821 gennaio 1 - 1923 gennaio 12

Storia

Nell'ottobre del 1813 le truppe austriache occuparono il Dipartimento dell'Alto Adige.
Il 10 dicembre esso venne posto sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann.
Il 1 marzo 1814 Roschmann emanava la "Provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico", al cui § 5 delle "Disposizioni generali", "Titolo primo", veniva stabilita salvo modifiche improrogabili, la prosecuzione della precedente distrettualizzazione comunale.
Terminata la fase di transizione, il 1 gennaio 1818 entrò in vigore nel Circolo di Trento un provvisorio ordinamento comunale, in applicazione della Circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817. Nel Circolo di Rovereto l'ordinamento comunale italico fu mantenuto fino al 31 dicembre 1820.
Il 1 gennaio 1821 venne introdotto il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819. Esso sanciva la ricostituzione dei comuni sulla base della situazione esistente nel 1805, prima dell'occupazione bavarese. Con il decadere dell'ordinamento comunale introdotto sotto il Regno italico cessava anche la relativa distrettualizzazione e la gran parte delle frazioni chiedevano di sciogliere il legame amministrativo con il comune di aggregazione.
La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 regolò i diritti fondamentali dei comuni, garantiti dal § 33 della costituzione del 4 marzo 1849. Negli anni dal 1849 al 1860, soprattutto nelle Valli Giudicarie, alcuni comuni operarono delle aggregazioni, molte delle quali furono seguite di lì a qualche anno da nuove separazioni.
Nel periodo del cosiddetto "neoassolutismo" (1851 - 1861) la legge del 17 marzo 1849 non venne applicata e per la gestione dei comuni ci si avvale di ordinanze emanate di volta in volta.
La legge comunale del 24 aprile 1859, che intendeva rendere stabili dette ordinanze, venne superata dalla ripresa della vita costituzionale nel 1861 e nell'amministrazione dei comuni si tornarono a recepire i principi che erano alla base della legge comunale provvisoria del 1849.
Il 5 marzo 1862 venne emanata la legge-quadro sull'ordinamento degli affari comunali, che rimandava a normative da elaborarsi da parte delle province.
Il 9 gennaio 1866 veniva emesso un "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".
Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, a seguito della sconfitta dell'Austria nella prima guerra mondiale, il Trentino venne annesso al regno d'Italia. L'ordinamento comunale austriaco cessava con l'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

Pregasina, posta a O del Lago di Garda, a monte della Strada statale Gardesana occidentale, a SE della Cima di Le e a SO di Brion, era già comunità nel periodo di antico regime, in periodo italico venne aggregato assieme a Biacesa, Barcesino, Legos, Mezzolago e Pré a Molina, e ricostituito poi in comune autonomo col 1 gennaio 1821. Nonostante l'esiguità della documentazione presente in archivio si apprende che l'intero paese venne evacuato nel maggio 1915 a causa del I conflitto mondiale e che al ritorno la popolazione, per la totalità proprietaria delle abitazioni, trovò la maggiorparte di queste ultime danneggiate, l'acquedotto distrutto come pure le vie di accesso all'abitato ed una situazione finanziaria comunale in rosso. Sebbene in gravi difficoltà e in forza dell'invito del R. Commissariato generale civile di Riva la rappresentanza comunale assunse nuovamente il suo incarico come nell'anteguerra, rinnovata poi l'8 febbraio 1922, smise

di funzionare quando entrò in vigore la legislazione italiana.
Il territorio del comune di Pregasina corrispondeva all'omonimo comune catastale.
Le date riportate nell'intestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica

Comune di campagna.
Ancora prima dell'effettivo decadere degli ordinamenti comunali italice furono emanate dal governo austriaco alcune norme riguardanti i comuni:
Il "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" (Circolare governativa del 31 agosto 1817, n. 20934 - 1760) ripristinava le regole introdotte in tale ambito da Giuseppe II con l'ordinanza del 31 ottobre 1785.
La Circolare del Capitanato di Trento datata 4 novembre 1817, n. 11135, stabiliva il passaggio nel Circolo omonimo dall'organizzazione italice a quella austriaca, che doveva compiersi con il 1 gennaio 1818.
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819 ribadiva il ritorno all'organizzazione del 1805 e venne introdotto nel Tirolo italiano con il 1 gennaio 1821.
La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, sancì per prima l'autogoverno comunale.
Durante gli anni del neassolutismo (1851 - 1861), una serie di ordinanze emanate di volta in volta annullò i principi liberali cui si ateneva la legge del 1849. Tra esse, quelle del 31 dicembre 1851, n. 4 (che stabiliva nuovi criteri nell'amministrazione pubblica), del 19 marzo 1852, n. 67 (che conferiva alle autorità politiche il diritto di confermare gli ufficiali comunali), del 15 gennaio 1852, n. 17 (che vietava la pubblicità delle discussioni in merito agli affari comunali).
La legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58, cedette di lì a poco il passo alle norme introdotte durante l'avvento del liberalismo.
La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, passata alle diete provinciali per la discussione, elencava in ventisei articoli "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali" e rimandava a future leggi provinciali che avrebbero predisposto i regolamenti comunali nei diversi paesi della corona.
La legge del 3 dicembre 1863, n.115, emanata in esecuzione dell'art. II della legge comunale del 5 marzo 1862, concerneva la regolazione dei rapporti di incolato (Reichsgesetz über das Heimatrecht).
Il 9 gennaio 1866, sulla base delle disposizioni fissate nella legge comunale del 5 marzo 1862, veniva emesso il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".
Le leggi del 18 gennaio 1882, n.2, e dell'8 giugno 1892, n.261, furono motivate dalla necessità di mettere in atto un maggiore controllo circa l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali.

Funzioni, occupazioni e attività

Per tutto il periodo che precedette la rivoluzione del marzo 1848 (il Vormärz) i comuni furono interamente sottoposti alle autorità superiori, con scarsa partecipazione delle popolazioni alla gestione locale.
Nel "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" del 31 agosto 1817, a seconda delle diverse "facoltà" e bisogni le comunità erano suddivise in Comuni rurali e Comuni di Città (§6); i primi in Comuni maggiori e "piccoli Comuni" (§7). Dei Comuni di Città, per l'ambito trentino, facevano parte Trento, Rovereto, Riva, Arco.
La Circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n.11135 (cit.), riguardante l'organizzazione e futura amministrazione dei Comuni nel Circolo di Trento stabiliva tra l'altro l'osservanza, a partire dal 1 gennaio 1818, dell'ordinanza governativa del 31 ottobre 1785 per l'amministrazione dei beni di ciascun singolo comune (la quale era annessa alla circolare del 3 aprile 1816, n. 7624).
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, ribadiva il ritorno alle antiche individualità comunali vigenti fino al 1805, sciogliendo le aggregazioni introdotte sotto il Regno italice. Esso era rivolto alle "Comuni di campagna", alle "Città minori considerate come Comuni", alle "Città maggiori considerate come Comuni". Tale ordinamento sancì uno stretto controllo da parte statale, riducendo le amministrazioni comunali a mere esecutrici della volontà dello stato.
La legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, emanata parallelamente alla nuova costituzione del 4 marzo 1849, contemplava per i comuni un livello di autogoverno al passo con le esigenze delle dottrine liberali.
Essa affermava preliminarmente che "Base fondamentale dello Stato libero si è il libero Comune" (Disposizioni generali, I), attribuendo al comune competenze naturali (concernenti tutti gli affari pubblici di interesse comunale che potevano essere affrontati con forze proprie) e delegate (riguardanti i compiti che al comune venivano affidati dallo stato). Alle autorità politiche non spettava alcuna ingerenza nei confronti dei comuni, la cui gestione era interamente affidata agli organi previsti per l'autoamministrazione.
La legge comunale provvisoria considerava alla medesima stregua paesi e città, tuttavia prevedeva l'emanazione di statuti propri per le città di Innsbruck, Bolzano e Trento, alle quali, sottoposte direttamente ai Capitanati circolari, era inoltre conferita l'amministrazione politica in prima istanza per il proprio distretto.
Con l'avviarsi della compagine statale verso forme assolutistiche anche lo spirito della Legge provvisoria comunale del 1849 venne svuotato, emanando una serie di ordinanze che ne contraddicevano i principi. Queste disposizioni del Ministero degli Interni, insieme al complesso delle ordinanze degli anni 1850 e 1851 e a frammenti della legge

comunale del 1849 costituirono i fondamenti dell'amministrazione comunale per un intero decennio. Legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58 fu espressione della volontà del governo di accentrare nelle proprie mani tutta la pubblica amministrazione e non considerò più i comuni quali partner degli organi dell'amministrazione politica. Di tale legge solo le disposizioni sull'incolato furono applicate. Nel medesimo anno veniva emanata la patente di ottobre, mentre la costituzione del febbraio 1861 chiuse ufficialmente il periodo del neoassolutismo. Al termine di tale esperienza si impose subito la necessità di rinnovare alla luce dei nuovi indirizzi liberali l'apparato statale e di conferire una diversa impronta anche all'organizzazione comunale, secondo i principi di autoamministrazione. La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, forniva solo una cornice normativa, il cui completamento era affidato poi alle leggi provinciali. Essa elencava pertanto solo "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali". Dal punto di vista delle competenze, delle funzioni e dell'ambito di attività dei comuni non si discostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849. Il comune, che era il principale depositario dell'autogoverno locale, non veniva considerato come organo dello stato, ma come un soggetto a sé stante, caratterizzato da interessi specifici e dotato perciò di un raggio d'azione proprio. Veniva pertanto ribadito quale punto fermo il conferimento ai comuni di una doppia sfera d'azione: quella naturale (tale espressione in questa legge veniva sostituita dal termine "indipendente") e quella delegata. Dell'art. VII, che permetteva ai comuni aggregatisi in base alla legge provvisoria del 17.3.1849 di tornare a scindersi, approfittarono, nell'ambito trentino, i comuni del Capitanato di Tione che in precedenza avevano operato tale scelta. La legge del 5 marzo 1862 ribadiva agli artt. XVII - XXI la possibilità per le Diete provinciali di istituire delle Rappresentanze di Distretto o di Circolo (previste anche nella legge comunale del 1849 e mai attivate) con relative Giunte, quali organi di raccordo tra i comuni e la Dieta, ma la Dieta tirolese rifiutò l'istituzione di dipartimenti politici così estesi, a motivo delle grandi distanze del paese e delle difficoltà di comunicazione. Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" emanato il 9 gennaio 1866, quanto a competenze, funzioni e ambito di attività dei comuni, era conseguente alla legge del 5 marzo 1862. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria. Il comune di Pregasina, come rilevato dalla documentazione presente in archivio dal 1919 al 1923, si occupò di ricostruire il paese, dopo che era stato teatro di massicci bombardamenti da entrambe gli eserciti che qui si fronteggiarono durante la I guerra mondiale causando gravissimi danni all'abitato. La ricostruzione delle infrastrutture (acquedotto, strade, abitazioni, cimitero etc.) divenne prioritario per gli amministratori tornati dai campi profughi dell'Europa centrale ove erano stati evacuati fin dal maggio 1915. Infatti nelle deliberazioni prese immediatamente dopo dai rappresentanti comunali (1) ci si occupò di sistemare il cimitero occupato dalle salme dei soldati deceduti, di aggiornare le "evidenze catastali", di ricontrrollare il patrimonio complessivo del comune redigendo l'inventario, di far quadrare il bilancio preventivo e il conto consuntivo alla fine di ogni anno solare pur nelle ristrettezze dei mezzi dal momento che non si poteva esigere l'imposta fondiaria e casatico a classi a causa della distruzione e devastazione delle abitazioni e dei terreni e campagne, a motivo di ciò improduttivi. Priorità assoluta fu la ricostruzione dell'acquedotto dato che l'unica fonte di acqua potabile era la fontana pubblica spesso sporcata dalle attività umane e dagli animali, e a causa di ciò, possibile fonte di infezioni. Infine, a causa delle ristrettezze finanziarie, la rappresentanza decise di non aderire alla comunità generale della valle di Ledro e di chiedere al Ministero del Tesoro un "mutuo di sovvenzione a capitale perduto"; ma si cominciò pure a discutere sulla possibilità di aggregarsi ad un comune vicino per fronteggiare le difficoltà insieme.

Struttura Amministrativa

Nel periodo del Vormärz l'amministrazione dei comuni in Austria fu in stretta dipendenza dagli apparati statali. I rappresentanti scelti dagli abitanti furono solo autorità esecutive e consultive. L'amministrazione locale risultava burocraticamente complicata e spesso economicamente svantaggiosa. La circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n.11135, quanto alla futura organizzazione amministrativa dei comuni nel Circolo di Trento stabiliva la nomina di una Rappresentanza comunale e di un capocomune coadiuvato da altro personale: un attuario, degli assistenti, un cassiere (con il compito di incassare le rendite comunali e di pagare le spese), delle guardie boschive e campestri. Il capocomune avrebbe convocato la Rappresentanza secondo la necessità, dietro concessione del giudizio distrettuale e alla presenza di un rappresentante di quest'ultimo organo. I conchiusi della Rappresentanza andavano registrati in un apposito libro sottoscritto dal capocomune, dall'attuario e dal delegato del giudizio distrettuale. Compiti delle nuove Rappresentanze comunali e dei capicomune erano: la stesura di un accurato inventario del patrimonio comunale, distinguendo l'attivo dal passivo ed evidenziando le diverse voci; la corretta tenuta degli atti; la presentazione dei conti consuntivi e degli eventuali arretrati; la consegna degli atti degli archivi comunali presenti nell'ex comune di aggregazione; la consegna all'archivio del giudizio dei registri di stato civile; la presentazione del rendiconto, secondo l'ordinanza del 1785. Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre

1819, istituiva nelle Città maggiori considerate come Comuni (Innsbruck, Trento, Bolzano, Rovereto) un Magistrato politico-economico, il quale fungeva anche da istanza politica per le gravi trasgressioni di polizia entro il proprio distretto. Il regolamento definitivo dei magistrati politico-economici delle diverse città giunse in tempi diversi (a Rovereto il 28 gennaio 1823, a Trento il 22 novembre 1825). Tra gli organi non compariva più la Rappresentanza comunale. Le Città minori considerate come Comuni (per la parte italiana, Riva, Ala e Arco) erano rette da un Magistrato politico-economico, composto di 12 (con più di 1000 abitanti, da 16 a 20) elettori, i quali, sotto la presidenza del giudice distrettuale eleggevano: un borgomastro (sindaco): remunerato annualmente e confermato dal capitano quattro consiglieri: prestanti servizio gratuito e confermati dal giudizio distrettuale; un amministratore dei beni comunali: salariato annualmente e subordinato al Magistrato; un esattore steurale (fiscale): da assumere con contratto separato e subordinato al Magistrato; [solo in caso di beni consistenti, un cancelliere civico: salariato annualmente e confermato dal capitano circolare]; [solo in caso di rilevante attività edilizia, un architetto civico]. Il Magistrato provvedeva a nominare, a pluralità di voti, il restante personale di cancelleria. I Comuni di campagna dovevano eleggere: un capocomune, con il compito di mantenere l'ordine e la polizia; due deputati, quali assistenti del capocomune e, in caso di assenza di quest'ultimo, suoi sostituti; un cassiere (per la cui attività si rimandava alle norme del 31.10.1785 e del 3.4.1816), che amministrava i beni comunali, sotto il controllo del capocomune e dei deputati; un esattore steurale (o esattore comunale), addetto alla riscossione delle tasse (che non erano da non confondersi con i denari del comune); un certo numero di guardie campestri agli ordini del capocomune, "mantenute mediante contribuzioni in denaro, o in prodotti naturali, ovvero mediante assegnazioni di fondi comunali, od altri emolumenti"; I modi e i termini delle elezioni alle cariche comunali non erano specificati. Si sottolineava unicamente: la facoltà del rispettivo giudizio distrettuale (sovrano o patrimoniale) di respingere le nomine in caso di inammissibilità degli eletti; l'incompatibilità a ricoprire più uffici; l'obbligo fatto a ogni membro abile del comune, che riecheggiava l'antica consuetudine degli uffici conferiti a rotazione, di assumere almeno per un anno incarichi comunali (con possibilità di conferma successiva, su desiderio del comune e assenso rilasciato dal relativo giudizio distrettuale); l'abolizione delle figure dei sindaci, dei segretari e di altri scrivani; la permanenza dei comuni e dei capicomune sotto l'autorità dei giudizi distrettuali (si era ritornati a un sistema dove l'amministrazione giudiziaria non era separata da quella politico-economica); la nomina da parte del giudizio distrettuale di competenza, nei comuni lontani dalla sede giudiziaria, di delegati o giurati per facilitare l'amministrazione. Il regolamento comunale del 1819, uno strumento legislativo troppo sommario e superficiale, rimase in vigore per quasi trent'anni. Più dettagliata anche in merito all'organizzazione amministrativa fu la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170. La legge distingueva tra membri comunali e stranieri e, all'interno dei primi, tra cittadini del comune e "pertinenti". Il diritto di voto attivo e passivo, legato al censo, era inoltre riservato ai cittadini e ai "pertinenti" (ma questi ultimi solo se rivestivano uffici pubblici). Organi previsti erano: una Rappresentanza comunale, di durata triennale, le cui sedute erano pubbliche le cui deliberazioni erano valide alla presenza di almeno 2/3 dei membri (o sostituti) e a maggioranza assoluta dei votanti. Sua composizione: comuni con meno di 100 elettori, almeno 8/9 soggetti; comuni con più di 100 elettori, 10 soggetti, con aggiunto uno per ogni venti elettori oltre i cento; comuni con più di 1000 elettori, un soggetto in più ogni cento elettori oltre i mille; Suoi Compiti (che delineavano un ampio raggio di azione): tutelare gli interessi del comune e provvedere ai bisogni del medesimo; rendere pubblici tramite inventari sostanze e diritti comunali; operare per un'adeguata rendita della sostanza comunale; controllare che i singoli membri del comune non ricavassero rendite superiori alle loro necessità dalle sostanze comunali a essi assegnate; investire le eccedenze delle rendite del comune per aumentarne il patrimonio; approntare i preventivi annuali delle entrate e delle spese e, in caso di disavanzi, provvedere mediante sovrimposte (oltre una certa cifra, soggette ad approvazione da parte della Rappresentanza comunale di Circolo); accedere a mutui nell'interesse del comune (oltre certe quote essi pure soggetti ad approvazione da parte della Rappresentanza comunale di Circolo o concessi tramite leggi provinciali); fissare gli emolumenti degli impiegati e degli inservienti comunali e nominare gli organi amministrativi degli stabilimenti comunali di propria competenza; eleggere un proprio cassiere; destinare un soggetto alle mansioni di cancelleria; sopperire alle necessità dei poveri; assegnare i fondi necessari alle istituzioni di polizia per il mantenimento dell'ordine interno; far controllare periodicamente nel corso dell'anno i conti di cassa; in caso di necessità sottoporre a controllo la gestione della Deputazione; sempre in caso di necessità nominare commissioni per il controllo delle imprese comunali e altre commissioni, scegliendone i componenti; riunirsi due volte l'anno in seduta ordinaria per esaminare, nell'inverno il conto consuntivo, nell'estate il preventivo e per discutere sugli affari comunali; riunirsi in sedute straordinarie in casi urgenti (anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri); per ogni seduta tenere un protocollo (firmato dal presidente e dal segretario), da conservare nell'archivio a disposizione del pubblico; una Deputazione comunale, di durata triennale, eletta a maggioranza assoluta, avente il compito preminente di rendere esecutive le deliberazioni della Rappresentanza. Sua

composizione: Podestà (Capocomune per i centri minori) Suoi compiti: presiedeva le sedute della Rappresentanza e ne convocava i membri; rappresentava il comune nei suoi rapporti esterni, in questioni civili e amministrative; sottoscriveva documenti comportanti obblighi del comune verso terzi; eseguiva le deliberazioni della Rappresentanza (se esse erano in opposizione alle vigenti leggi o a danno del comune ne trasferiva l'oggetto all'autorità distrettuale); amministrava il patrimonio comunale attenendosi rigorosamente al preventivo; per spese urgenti e straordinarie chiedeva l'approvazione della Rappresentanza; a fine anno amministrativo trasmetteva a essa il conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita, corredato dai relativi documenti; sulla base di quest'ultimo, formava il preventivo sottoponendolo alla Rappresentanza; gli erano subordinati tutti gli impiegati e inservienti comunali; esercitava funzioni di polizia riguardo a nettezza urbana, sanità, poveri, strade, incendi, mercati, buon costume, domestici, cippi confinari, sicurezza delle persone e delle proprietà; doveva procacciarsi i mezzi per adempiere ciò ed era responsabile di eventuali omissioni; doveva impedire la questua e allontanare i mendicanti (alla Deputazione spettava comminare pene pecuniarie (o in prestazioni di lavoro) in relazione ai tre precedenti punti, tenendone protocollo). Due consiglieri: l'anziano sostituiva il podestà in caso di suo impedimento Loro compiti: prestarsi agli ordini del podestà, sotto la responsabilità di quest'ultimo. Nella temperie neoassolutista l'organizzazione amministrativa dei comuni si rese in base a disposizioni provvisorie, in attesa che venisse elaborata la legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58. Essa, rispetto alle ordinanze transitorie, ribadiva la necessità di un'approvazione delle autorità nella scelta degli ufficiali comunali. Il borgomastro stesso era designato dalle autorità su proposta di una terna di soggetti scaturiti dalle votazioni. Decaduta la legge precedente con il mutare della situazione politica, la legge-quadro del 5 marzo 1862 non si scostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849 ed era in consonanza con l'avvento del liberalismo negli organi di governo dell'impero. Essa tutelava maggiormente i diritti dei singoli e perciò toglieva le precedenti limitazioni nell'accesso al comune e ai diritti elettorali. Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" del 9 gennaio 1866 aggiungeva poche novità rispetto all'organizzazione amministrativa dei comuni prevista dalla legge provvisoria del 1849. Emergeva la forte posizione del capocomune, dotato di molte competenze e con i consiglieri nella mera posizione di aiutanti. In particolare al capocomune era affidato il disimpegno di molti affari derivanti dalla sfera d'azione delegata dallo stato al comune (ad esempio il diritto di punire nell'ambito dell'esercizio della polizia locale, § 57). Veniva semplificato il modo di formare la Rappresentanza comunale: nei comuni costituiti da meno di 100 elettori, 9 o 8 membri a seconda dell'istituzione di tre o due corpi elettorali; da 100 a 300 elettori, 12 membri; da 301 a 600 elettori, 18 membri; da 601 a 1000 elettori, 24 membri; più di 1000 elettori, 30 membri. Il presente regolamento, così come quello del 1862, era rivolto esclusivamente a paesi e borgate di dimensioni contenute, essendo le città maggiori ormai dotate di statuto proprio. Al regolamento comunale del 9 gennaio 1866 era annesso il "Regolamento elettorale per i Comuni della Contea principesca del Tirolo", tramite il quale i ceti più facoltosi mantenevano il controllo delle amministrazioni comunali. Rispetto alla linea del governo, prevalse il punto di vista dei conservatori tirolesi riguardo alle limitazioni nell'accettazione nel comune di nuovi membri. Con il progressivamente sempre più esteso diritto di voto presso il parlamento dell'Impero, la base sociale degli elettori delle rappresentanze comunali paradossalmente rimase spesso più bassa. Allo scoppio della guerra le amministrazioni comunali caddero sotto il controllo delle autorità politiche. Nel comune di Pregasina la Rappresentanza comunale dell'anteguerra presieduta dal sindaco Pio Spada riprese a funzionare fino alle nuove elezioni amministrative indette per il 21 gennaio 1922 secondo le norme in vigore sotto il dominio austriaco e proseguì la propria amministrazione con il nuovo sindaco Toniatti Guido fino al 4 marzo 1923 giorno in cui decadde la vecchia giunta comunale e venne nominata una nuova giunta conforme alla legislazione italiana. (2)

Contesto generale

Il 21 aprile 1815 cessava il periodo di amministrazione provvisoria del Tirolo. A partire dal 1 maggio 1815 l'Austria incorporò ufficialmente il Dipartimento dell'Alto Adige, mentre il Congresso di Vienna confermava il passaggio dell'ex principato vescovile di Trento all'Austria, già avvenuto nel 1803. Con il 24 marzo 1816 i distretti di Trento e Bressanone ottenevano una loro rappresentanza (insufficiente per la parte italiana del territorio) alla Dieta di Innsbruck, ripristinata dopo la sua soppressione sotto la Baviera. Il 6 aprile 1818 il Tirolo venne incorporato nella Confederazione germanica, nata dalla dissoluzione dell'impero romano germanico e succeduta alla Confederazione del Reno crollata con Napoleone. I due Capitanati di Circolo di Trento e Rovereto furono ricostituiti a partire dal 1 maggio 1815. L'attività della Corte di giustizia di Trento cessava; con il 20 novembre 1815 veniva eretto un Giudizio civico provinciale a Trento e successivamente un Giudizio collegiale civile e criminale a Rovereto, ciascuno con competenze per i rispettivi Circoli. Il Tribunale d'Appello e Giudizio criminale superiore aveva sede a Innsbruck, mentre l'ultima istanza

giudiziaria era costituita dal Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna.
La circolare del 17 luglio 1816 stabiliva che fosse riservata ai giudizi principeschi (sovrani) la giurisdizione criminale rispetto ai ripristinati giudizi patrimoniali nobili.
Con la Patente imperiale del 14 marzo 1817 il Tirolo fu diviso in 99 distretti amministrativi (più 7 nel Vorarlberg); 95 vennero amministrati da cosiddetti Giudizi cumulativi con competenze sia in materia politico-amministrativa, che giudiziaria. Furono denominati Giudizi distrettuali (Landgerichte), sia che ci si riferisse ai 44 principeschi (statali), che ai 51 patrimoniali (sottoposti a un dinasta). Entro gli anni Quaranta dell'Ottocento i dinasti rinunciarono via via ai propri residui diritti giudiziari.
Il Circolo di Trento era costituito da 10 giudizi principeschi (3) e 11 patrimoniali; quello di Rovereto da 8 principeschi e 6 patrimoniali.
Nei 4 distretti cittadini di Innsbruck, Bolzano, Trento e Rovereto l'amministrazione politica era di competenza dei Magistrati, istituiti in dette città rispettivamente in data 11 novembre 1820, 25 febbraio 1821, 22 novembre 1825, 28 febbraio 1823.
La nuova organizzazione giudiziaria decorreva dal 1 maggio 1817.
Per quanto riguardava la materia penale, l'Organizzazione dei giudizi criminali, secondo la Circolare dell'i.r. Giudizio di Appello del 16 aprile 1817 prescriveva che i giudizi di prima istanza fossero: - inquirenti autorizzati anche a decidere (per la parte italiana il Giudizio civico provinciale di Trento e il Giudizio collegiale di Rovereto);
 - inquirenti senza diritto di decisione, detti anche Giudizi distrettuali (per la parte italiana Cles, Cavalese, Tione);
 - inquirenti competenti solo alla cattura dei sospettati di reato e all'assunzione dei rilievi informativi, detti semplicemente Giudizi (tutti gli altri).
La circolare del Capitanato di Trento di data 4 novembre 1817, n.11135, rivolta alle comunità del Circolo, esplicitava la dipendenza delle stesse dal Capitanato e dai Giudizi distrettuali.
Dopo i moti del 1848 e il fallimento dell'Assemblea costituente di Vienna-Kremsier, fu pubblicata la nuova costituzione del 4 marzo 1849, la quale permetteva allo stato di tenere saldamente in pugno la trasformazione dello stesso in senso moderatamente borghese.
Avendo alla base la separazione delle funzioni giudiziarie da quelle politico-amministrative, il 1 gennaio 1850 entrò in vigore la nuova organizzazione delle autorità amministrative politiche in Tirolo e Vorarlberg: - una Luogotenenza a Innsbruck per tutta la provincia; - tre Reggenze di Circolo, a Innsbruck, Bressanone e Trento;
- per l'esercizio delle funzioni politiche i Capitanati distrettuali (sei nella parte italiana);
- per l'esercizio delle funzioni giudiziarie i nuovi Giudizi distrettuali (4) (26 per il Tirolo italiano), dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza.
Il nuovo ordinamento giudiziario in vigore a partire dal 1.5.1850 prevedeva dunque per il Tirolo italiano:
- 26 Giudizi distrettuali dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza;
- la Corte di Cassazione di Vienna, dotata della giurisdizione penale in terza e ultima istanza;
- un Senato a Trento dotato di giurisdizione civile in terza istanza e penale in seconda;
- due Corti di Giustizia, a Trento e a Rovereto, dotate di giurisdizione civile in seconda istanza;
- la Corte di Giustizia di Trento come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale
collegiale, mercantile e correzionale per la zona a nord di Trento (5);
- la Corte di Giustizia di Rovereto come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a sud di Trento, comprese le Giudicarie;
- una Camera di Commercio a Rovereto.
La patente imperiale del 31 dicembre 1851 (Silvesterpatent) annullò la costituzione imperiale del 4 marzo 1849 e diede inizio al periodo del neoassolutismo. Al posto della Dieta furono attivate deputazioni "consultive" a fianco dei governatori.
L'amministrazione giudiziaria e quella politica ai livelli inferiori tornarono a essere unificate. Il 6 maggio 1854 vennero introdotti anche in Tirolo gli Uffici distrettuali misti, nella parte italiana detti anche Preture, i quali eliminarono gli ampi Capitanati distrettuali e incontrarono il favore della popolazione poiché, abbracciando all'incirca le dimensioni dei vecchi giudizi, erano ben distribuiti sul territorio.
La contea del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in quattro Circoli, con sede a Innsbruck, Brixen, Trento e Bregenz, suddivisi in Distretti.
Il Circolo di Trento per l'amministrazione politica era costituito da 25 Uffici distrettuali (Preture).
Gli Uffici distrettuali corrispondevano ai Giudizi distrettuali Per le città di Trento e Rovereto con i dintorni erano competenti i rispettivi Magistrati civici.
L'autorità giudiziaria entrò in vigore a partire dal 25 novembre 1854.
Il Tribunale d'Appello per l'intera contea del Tirolo era a Innsbruck.
Per l'amministrazione della giustizia nel Tirolo italiano vi erano:
- due Tribunali circolari (a Trento per i Distretti di Trento e dintorni, a Rovereto per i Distretti di Rovereto e dintorni); - a Trento e Rovereto due Giudizi distrettuali delegati urbani, che esercitavano la giustizia nelle suddette città e dintorni;
- gli Uffici distrettuali misti, aventi competenze in materia giudiziaria civile oltre che in quella politica.
I Giudizi inquirenti in materia penale nel Circolo di Trento erano 8 (il Tribunale di Circolo di Trento, l'Ufficio distrettuale di Borgo, l'Ufficio distrettuale di Cavalese, l'Ufficio distrettuale di Primiero, l'Ufficio distrettuale di Cles, il Tribunale di Circolo di Rovereto, l'Ufficio distrettuale di Riva, l'Ufficio distrettuale di Tione).
La crisi subentrata alla sconfitta austriaca nella seconda guerra di indipendenza italiana e alla perdita della Lombardia segnarono la fine del neoassolutismo nella monarchia e l'apertura alle forze liberali. Vennero emanate prima la legge fondamentale del 20 ottobre 1860, poi la più innovativa legge fondamentale del 26 febbraio 1861.
Nel 1861, quale appendice alla legge fondamentale del 26 febbraio, venne approvato anche un nuovo regolamento provinciale per il Tirolo, il quale suscitò ancora delusione nei politici trentini a causa della loro insufficiente presenza alla Dieta: 21 deputati su un totale di 68. Da allora fino al 1914 in Tirolo, nonostante

le pressioni per un rinnovamento, non furono introdotte sostanziali modifiche nella costituzione provinciale, né nei criteri della rappresentanza.
La sconfitta subita ad opera dei prussiani nel 1866 fece perdere all'Austria il ruolo-guida in Germania e provocò la cessione del Veneto all'Italia in seguito alla terza guerra di indipendenza. L'anno seguente le pressioni ungheresi portarono alla costituzione del 21 dicembre 1867, che decretava il cosiddetto Ausgleich, il compromesso che dava vita alla duplice monarchia austro-ungarica. I due tronconi di impero mantenevano in comune esercito e finanze, ma godevano ciascuno di un'organizzazione politico-amministrativa propria.
La legge del 19 maggio 1868 sull'erezione delle autorità politico-amministrative nei diversi regni della corona procedette alla completa separazione tra amministrazione politica e funzioni giudiziarie. Le autorità politiche distrettuali venivano denominate Capitanati distrettuali, creati nel 1849, decaduti durante il neoassolutismo e ora rimessi in vita, i quali erano retti da un Capitano e assorbivano l'attività politica che in precedenza era delle Preture e degli Uffici distrettuali misti.
Secondo l'ordinanza del Ministero degli Interni del 10 luglio 1868, la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in 24 Capitanati distrettuali (in vigore a partire dal 31 agosto 1868), otto dei quali per la parte italiana.
Le città di Trento e Rovereto, che in base al regolamento comunale del 1862 erano state elevate a città statutarie, dal punto di vista politico-amministrativo erano equiparate ai Capitanati distrettuali, per l'ambito giudiziario invece dipendevano dall'omonimo Giudizio distrettuale.
Mentre nell'ambito dell'Impero si ebbero diverse leggi elettorali, tese ad allargare sempre più il diritto di voto (1873, 1882, 1896, fino al suffragio universale maschile del 1907) nei comuni della monarchia per l'elezione delle Rappresentanze comunali la base elettorale rimase notevolmente più bassa. L'ultima provincia a rinnovare il proprio ordinamento interno fu il conservatore Tirolo. Il 2 febbraio 1914 finalmente ottenne la ratifica imperiale la nuova Landesordnung tirolese, che rappresentò in parte ancora un compromesso con il vecchio ordine.

Il comune di Pregasina, appartenente al Circolo di Rovereto, dall'1 maggio 1817 al 1849 fu sottoposto al Giudizio sovrano di Valle di Ledro (con sede a Pieve). In seguito alla separazione dell'amministrazione politica da quella giudiziaria introdotta con la patente imperiale del 1849 (seguita ai moti del 1848), Molina dipese per il primo ambito dal Capitanato distrettuale di Riva, mentre per l'amministrazione giudiziaria fu sottoposto al Giudizio distrettuale di Valle di Ledro. Nel periodo del neoassolutismo la patente del 1849 decadde e l'amministrazione politica tornò ad essere unita a quella giudiziaria; entrambe furono esercitate dagli uffici distrettuali detti appunto " misti", che nella parte italiana del Tirolo assunsero la denominazione di preture. Pregasina dal 1855 fece parte della pretura di Riva (il Giudizio distrettuale di Val di Ledro venne soppresso nel 1855 e incorporato a Riva fino al 1869).
Con la fine del neoassolutismo e l'avvento del liberalismo in Austria, nel 1868 furono ricostituiti gli ampi capitanati distrettuali per l'amministrazione politica e i più ridotti giudizi distrettuali per quella giudiziaria. Come nel 1850, Pregasina tornò a far parte per l'amministrazione politica del capitanato distrettuale di Riva (1868 - 1918) e per quella giudiziaria del giudizio distrettuale di Valle di Ledro (1868 - 1922).
Sotto il governo italiano fu sottoposto al Governatore per gli affari civili (1918-1919) e al Commissariato civile del distretto politico di Riva (1919-1923) competente per la parte politico-amministrativa.
Il comune di Pregasina aveva rapporti con i paesi limitrofi, con istituzioni provinciali e autorità politico amministrative provinciali e statali superiori.
Nell'ambito ecclesiastico Pregasina fu dapprincipio cappella, poi divenne curazia della Pieve di Ledro nel 1694 e venne confermata indipendente nel 1727 (6).

Fonti normative

Patente sovrana 31 dicembre 1812, per l'introduzione dell'imposta d'industria nelle province del Tirolo e Vorarlberg.

Editto del commissario Anton De Roschmann 1 marzo 1814, concernente la provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico

Circolare governatoriale 23 marzo 1816, "Spese e debiti della concorrenza militare"

Circolare del Governo dei 3 aprile 1816, n. 7624 "Conti arretrati, non che debiti delle Giurisdizioni, e delle Comuni"

Circolare governatoriale 16 luglio 1816, n. 16232, Ripristinazione dei giudizi patrimoniali

Ordinanza 16 aprile 1817, n. 80 "Organizzazione dei giudizi criminali".

Regolamento 14 agosto 1819, n. 168 "Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg"

Patente 24 giugno 1814, "relativa alla presa di possesso del Tirolo e Vorarlberg"

Convenzione 28 giugno 1814 "relativa alla cessione da parte del Tirolo e del Vorarlberg, che altre volte apparteneva alla Baviera, a sua maestà l'imperatore d'Austria".

Ordinanza 24 aprile 1815 "relativa al tempo in cui hanno da entrare in attività le autorità politiche organizzate definitivamente sotto la direzione di sua eccellenza il conte Fernando di Bissingen governatore"

Patente sovrana 14 marzo 1817 , n. 51, "Organizzazione dei giudizi distrettuali"

Legge 13 aprile 1817, n. 79 Separazione del giudizio di Vigo in Fassa dal circolo di Bolzano, ed incorporamento del medesimo al circolo di Trento

Istruzione 31 agosto 1817, n. 20934/1760 "concernente i conti comunali, compilata per i comuni minori, secondo la prescrizione de' 31 ottobre 1785 in appendice alla circolare governiale"

Legge 31 agosto 1817, n. 65, "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle giurisdizioni, e dei comuni"

Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato circolare di Trento 21 dicembre 1817, n. 12283/4109, con istruzioni in merito alla tenuta del "giornale d'entrata ed uscita" e del "libro maestro"

Ordinanza imperiale 20 aprile 1854, n. 96, "wodurch eine Vorschrift für die Vollstreckung der Verfügungen und Erkenntnisse der landesfürstlichen politischen und polizeilichen Behörden erlassen wird".

Kaiserliches Patent vom 24 April 1859, n. 58, "womit ein neues Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Decreto del Ministero degli interni e della giustizia 30 gennaio 1860, n. 28 "betreffend die Bestellung eines beedeten Felschutzpersonales und das Verfahren über Feldfrevel"

Legge 25 luglio 1871, n. 95, "sull'introduzione di una legge generale sui libri fondiari"

Legge 22 gennaio 1879, n. 13, "con cui viene emanato un regolamento per le persone di servizio"

Legge del 18 gennaio 1882, n. 2, "valevole per la contea principesca del Tirolo, concernente l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali ed i provvedimenti di rispettiva vigilanza sui comuni"

Regolamento 18 giugno 1888, n. 3992 per i comuni italiani del Tirolo

Legge 8 giugno 1892, n. 17, Amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali

Legge 10 marzo 1895, n. 16, concernente l'istituto della difesa del paese per la contea del Tirolo e pel Vorarlberg

Legge 9 gennaio 1866, n. 1, "obbligatoria per la contea principesca del Tirolo, colla quale viene emanato un regolamento comunale ed un regolamento elettorale pei comuni"

Legge 7 giugno 1883, n. 94, "concernente la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione"

Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato del Circolo di Trento 4 novembre 1817, n. 11135/3818 "Istruzioni per l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento"

Kaiserliches Patent vom 17 Maerz 1849, n. 170 "womit ein provisorisches Gemeinde-Gesetz erlassen wird"

Legge 5 marzo 1862, n. 18, "con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali"

Legge 3 dicembre 1863, n. 105, "betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse"

Legge 9 giugno 1909, n. 61, valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Legge 9 giugno 1909, n. 62, "valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla commassazione dei terreni agricoli"

Fonti archivistiche e bibliografia

ACMdl, A1a.1 Comune di Pregasina, 1821 - 1923

Note

1. ACMdl, A1a.1 Comune di Pregasina (ordinamento austriaco), A1a.1.1 Protocolli delle sedute della rappresentanza, del consiglio e della giunta comunali, n.1;
2. Ibidem;
3. Il 1 maggio 1817 il giudizio di Vigo di Fassa veniva staccato

dal Circolo di Bolzano e incorporato a quello di Trento;
4. Da non confondersi con i Giudizi distrettuali dell'organizzazione del 1817, che in tedesco apparivano quali Landgerichte;
5. Il Giudizio distrettuale di Cles era Tribunale correzionale per i giudizi a esso sottoposti;
6. "Annuario diocesano: comunità presbiterio istituzioni", Arcidiocesi di Trento. Trento: Edizioni diocesane, 1995, pag.198